

impugnazioni civili - appello - appellabilità (provvedimenti appellabili) - sentenze - del conciliatore – Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 8370 del 07/04/2009

Sentenza emessa dal giudice di pace in sede di revocazione di una propria sentenza pronunciata secondo equità anteriormente alla novellazione dell'art. 339 cod. proc. civ., per effetto del d.lgs. n. 40 del 2006 - Emanazione della sentenza sulla domanda di revocazione successivamente all'entrata in vigore del nuovo testo del cit. art. 339, terzo comma - Regime di impugnazione - Ricorso per cassazione - Esclusione - Appello - Ammissibilità. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 8370 del 07/04/2009

La sentenza pronunciata dal giudice di pace in sede di revocazione avverso una propria sentenza, resa, anteriormente alla novellazione dell'art. 339 cod. proc. civ. da parte del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, in una causa decisa secondo equità, ove sia stata emanata dopo l'entrata in vigore del nuovo testo del citato art. 339, terzo comma, è impugnabile con l'appello e non con ricorso per cassazione, che, se proposto, deve essere dichiarato inammissibile (come verificatosi nella specie).

Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 8370 del 07/04/2009